



AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
CREMONA

MOZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI.

Premesso che:

anche nella nostra città di Cremona stiamo assistendo, ormai da anni, alla crescita del numero di legami affettivi e familiari che, per ragioni differenti, si creano al di fuori del matrimonio e si connotano come convivenze stabili e durature;

ai sensi dell'art. 1 comma 2 dello Statuto del Comune di Cremona: "Il comune esercita tutte le pubbliche funzioni, non espressamente attribuite ad altri enti, idonee a promuovere il progressivo sviluppo sociale, civile ed economico di detta comunità e così concorrere al progressivo rinnovamento della società e dello Stato";

ai sensi dell'art. 2 lettere a), c) ed e) dello Statuto "Il Comune di Cremona:

- a) *esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate dalla Costituzione alla Repubblica;*
- c) *informa la propria azione ai principi di eguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, del completo sviluppo della persona, con particolare attenzione ai più deboli, ai minori e alle famiglie in difficoltà;*
- e) *tutela i diritti dei cittadini anche attraverso carte dei diritti, riguardanti specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'ente locale;*

Atteso che:

- già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo) si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico"
- con la stessa sentenza n. 138 del 2010, la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale "è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di



vivere liberamente una vita di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”

- la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato sulla scorta dell'art. 2 della Costituzione, che i conviventi in stabile relazione di fatto (il caso specifico si riferiva ad una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla “vita familiare”, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale
- in particolare il principio di non discriminazione ed il principio di pari opportunità deve poter essere applicato non solo nei confronti dei singoli ma anche nei confronti delle formazioni sociali, quindi delle forme familiari non matrimoniali, come diretta conseguenza della carta costituzionale e dei Trattati dell'Unione Europea
- la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce “vita familiare” protetta dall'art.8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata dall'Italia nel 1950, entrata in vigore in ambito internazionale nel 1953 e ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese nel 1955
- come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 138 del 2010, la creazione di un nuovo *status* personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve comunque riconoscersi al Comune la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento
- i dati italiani dicono che in queste nuove forme familiari vivono 12 milioni di persone, ovvero il 20 % della popolazione, dato quasi raddoppiato rispetto al 1998: si tratta pertanto di prendere atto e dare il giusto riconoscimento ad una realtà ormai largamente diffusa
- il Comune può quindi operare, nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendo l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale

Ritenuto

- per quanto sopra espresso, opportuno che venga organizzato il rilascio da parte dell'anagrafe di un'attestazione di costituzione famiglia anagrafica basata su di un *vincolo di natura affettiva* ai sensi D.P.R. 223/1989

Visti

- gli artt. 2, 29 e 117, primo comma, Costituzione
- l'art. 3 della Costituzione
- la sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale
- la sentenza n. 237 del 1986 della Corte Costituzionale
- la sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012, della Corte di Cassazione, I sez. civile



- l'art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 della corte europea dei diritti umani (caso Schalk e Kopf)
- la direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al diritto del cittadini dell'Unione Europea e dei loro famigliari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri
- la direttiva 2003/86/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto di ricongiungimento famigliare
- l'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)
- gli artt.1 e 2 dello Statuto del Comune di Cremona

IL CONSIGLIO IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

entro tre mesi dalla presente e per le motivazioni sopra esposte, ad istituire il Registro delle Unioni Civili e ad approvare il "*Regolamento comunale per il riconoscimento delle unioni civili*", il cui testo è allegato alla presente mozione e di cui costituisce parte integrante.

Cremona, 17 novembre 2014

Filippo Bonali

Sinistra per Cremona – Energia Civile



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

ARTICOLO 1 - Istituzione del Registro delle unioni civili

È istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Cremona per gli scopi e le finalità riportate agli art. 3 e 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 2 – Definizione di unione civile

Ai fini del presente regolamento è da intendersi unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate fra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) ma da vincolo affettivo, inteso quale impegno alla reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.P.R. 223/1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

ARTICOLO 3 – Attività di tutela delle unioni civili

1. Nell'ambito della proprie competenze il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
2. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da ritenersi prioritari comprendono, a mero titolo esemplificativo:
 - Casa
 - Sanità e servizi sociali
 - Giovani, genitori e anziani
 - Sport e tempo libero
 - Formazione, scuola e servizi educativi
 - Diritti e partecipazione
 - Trasporti
3. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree e a tutte quelle non sopracitate, integrate in tempi successivi all'approvazione del presente regolamento, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.
4. All'interno del Comune di Cremona, chi si iscrive al Registro è equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto, ai fini della possibilità di assistenza.

ARTICOLO 4 – Iscrizione al Registro delle unioni civili

1. Possono richiedere l'iscrizione al Registro delle unioni civili, due persone maggiorenni, di sesso



diverso o dello stesso sesso, che non siano legate fra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) ma da vincolo affettivo, inteso quale impegno alla reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.P.R. n. 223/1989 "approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".

2. Le iscrizioni al Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune di Cremona congiuntamente dagli interessati.

3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione né dalle persone che hanno contratto matrimonio in Italia o all'estero purché quest'ultimo sia riconosciuto dalla legge italiana se non esibendo all'atto della domanda di iscrizione copia autentica della sentenza giudiziale di separazione personale dei coniugi o del decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi.

4. La domanda deve contenere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive indicate dal presente regolamento.

ARTICOLO 5 - Cancellazione dal Registro delle unioni civili

1. La cancellazione dal Registro delle unioni civili può avvenire, anche d'ufficio, per:

a) morte di una delle parti;

b) matrimonio tra le parti o di una delle parti;

c) cessazione della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Cremona;

d) istanza congiunta delle parti al Comune per chiedere la cancellazione, nel caso di permanenza della coabitazione ma del venire meno del vincolo affettivo inteso quale impegno alla reciproca assistenza morale e materiale. Nel caso in cui la richiesta di cancellazione non sia congiunta, il Comune provvede a inviare una comunicazione all'altro componente al fine di informarlo dell'avvenuta cancellazione (prioritariamente tramite posta elettronica). Nel caso di false dichiarazioni, si applicano le sanzioni secondo la normativa vigente.

2. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma precedente, sono fatti salvi i benefici che il Comune di Cremona, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali continua a godere il convivente superstite, previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio.

3. I componenti l'unione civile devono comunicare all'ufficio competente entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i successivi 10 giorni, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione.

4. Dal momento dell'evento previsto alla lettera a), b), e c) e dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, cessano gli effetti di cui al presente Regolamento.

5. La violazione degli obblighi di comunicazione, di cui ai commi precedenti, da parte degli interessati comporta l'immediata decadenza dai benefici eventualmente ottenuti *medio tempore* dagli inadempienti.

ARTICOLO 6 - Rilascio dell'attestato di iscrizione al Registro delle unioni civili



1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli iscritti al Registro, attestato di iscrizione al Registro delle unioni civili del Comune di Cremona.
2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
3. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.
4. L'attestato può essere sostituito dall'interessato con le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000.